## SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(Nn. 467, 709, 781, 783, 798, 904 e 945-A)

# RELAZIONE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BONIFACIO)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1981

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Norme di tutela della dignità delle istituzioni rappresentative e dei loro esponenti (n. 467)

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSAC-CHI, BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MARAVALLE, NOVELLINI, PIT-TELLA, SEGRETO, SPINELLI, DELLA BRIOTTA, FABBRI, FOSSA, JANNELLI, NOCI, PETRONIO, SCEVAROLLI e TALAMONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1979

Norme per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi (n. 709)

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1980

Disposizioni per le dichiarazioni patrimoniali dei membri del Parlamento, del Governo e dei Consigli regionali. Modificazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (n. 781)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, BONIFACIO, DE VITO, DE GIU-SEPPE, DONAT-CATTIN, MANCINO, SAPORITO, BAUSI, SCHIANO, GRANELLI, VALIANTE, NEPI, MURMURA, MEZZAPESA, MARCHETTI, FRACASSI, BORZI, VETTORI, BOMBARDIERI e COLOMBO Vittorino (V.)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1980

Commissione speciale per l'anagrafe patrimoniale dei membri del Senato, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei capoluoghi di provincia (n. 783)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1980

Controllo della gestione economico-finanziaria e dei bilanci dei partiti politici ed istituzione di una anagrafe patrimoniale e tributaria dei membri del Parlamento (n. 798)

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, RASTRELLI, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE e POZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1980

Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari (n. 904)

d'iniziativa dei senatori STANZANI GHEDINI e SPADACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1980

Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti (n. 945)

d'iniziativa dei senatori MODICA, BERTI, PIERALLI e BENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — I. - Il testo del disegno di legge che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea costituisce il frutto di un lavoro di approfondimento e di elaborazione di una delicata, difficile materia, condotto dalla 1ª Commissione permanente, prima attraverso un suo comitato da me coordinato, poi in numerose sedute plenarie, sulla base di una pluralità di iniziative promosse da vari Gruppi politici (disegni di legge n. 467, dei senatori Signori ed altri; n. 709, dei senatori Crollalanza ed altri; n. 781, dei senatori Bartolomei ed altri; n. 783, dei senatori Malagodi ed altri; n. 798, dei senatori Crollalanza ed altri; n. 904, dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia; n. 945, dei senatori Modica ed altri).

Prima di illustrare le linee di fondo della presente proposta, va messo in rilievo che essa investe una materia sulla quale deve essere sollecitato, con grande impegno, la solidarietà fra tutte le forze politiche senza alcuna distinzione fra maggioranza ed opposizioni. Si tratta, infatti, di un frammento - ma di un frammento di grande rilevanza politica — di una complessiva strategia volta a restituire credibilità alle istituzioni democratiche. Si tratta, quindi, di una tappa di quel cammino, duro e difficile, che è necessario percorrere tutti insieme, perchè non ci si trova di fronte a problemi di indirizzo politico contingente — in relazione al quale è fisiologica la contrapposizione dei ruoli -, ma di fronte a scelte di politica istituzionale. Ed è questo un terreno sul quale un impegno, uno sforzo unitari sono non solo doverosi, ma anche possibili, auspicabili, verificabili nei loro positivi risultati. L'esperienza — la nostra viva, comune esperienza — lo dimostra e deve legittimare una rinnovata fiducia nella capacità della classe politica di affrontare con successo i difficili temi del nostro tempo, di dare una risposta alle istanze di fondo che nascono dalla nostra società. Così di recente, pochi mesi or sono, in un democratico confronto condotto prima in Commissione poi in Assemblea, le forze politiche hanno offerto la prova di saper elaborare un indirizzo sostanzialmente unitario non su un singolo, limitato problema, ma su un complesso quadro di rinnovamento istituzionale. Nessuno dovrebbe dimenticare che nella seduta del 10 luglio 1980 il Senato della Repubblica vide la convergenza dei vari Gruppi parlamentari su un documento che indica, con grande concretezza, le linee di fondo che possono ridare efficienza alla istituzione « Governo » e, più in generale, alla pubblica amministrazione.

Collocata in questo più ampio orizzonte, la presente proposta unitaria chiede di essere valutata, prima ancora che per il concreto suo contenuto, come ulteriore segno della possibilità che i temi istituzionali siano affrontati facendo prevalere l'unità sulla contrapposizione, il confronto sullo scontro. E così, mentre non è affatto utopistico sperare che su altri argomenti di alta rilevanza costituzionale sia possibile segnare altre significative tappe della solidarietà istituzionale (mi riferisco, ad esempio, all'affascinante problematica del rinnovamento delle autonomie locali), le forze politiche, unitariamente formulando questo disegno di legge, scrivono un'altra significativa pagina di un discorso rinnovatore che colga i segni del nostro tempo.

II. - Se un consenso molto ampio — il più ampio possibile — deve accompagnare ogni misura intesa a restituire credibilità al sistema, ciò è particolarmente vero quando si tratti di affrontare i temi della cosiddetta moralizzazione pubblica. A tal proposito giova premettere alla sommaria esposizione delle linee di fondo della presente proposta qualche breve notazione generale, necessaria per

illustrarne il significato e per rispondere a facili, prevedibili critiche.

La prima riflessione vuole sollecitare l'attenzione di tutti sulla evidente corrosione della fiducia del paese nella classe politica. La stessa diffusione della richiesta di « moralizzazione » - vorrei dire la stessa coniazione di questa espressione terminologica è altamente inquietante per tutte le forze politiche, giacchè investe l'intero sistema e rischia di aprire spazi a manovre di destabilizzazione della democrazia. È perciò necessario e urgente dimostrare alla pubblica opinione che il Parlamento si impegna, con atti concreti, ad utilizzare i suoi poteri per sciogliere alcuni nodi, per rompere alcuni circuiti che impediscono di considerare il mondo della politica e delle istituzioni come - così si usa dire - una « casa di vetro ».

La seconda notazione riguarda i limiti che, in questa direzione, incontra ogni intervento legislativo. È vano attendersi che la legge possa esser sufficiente a risolvere i problemi di cui qui si discute. Anche su altri versanti il Parlamento può e deve attivare le sue attribuzioni (si pensi alla fondamentale funzione di controllo, che attende di essere vivificata secondo le precise, concrete indicazioni emerse nella recente discussione sul bilancio interno), ma deve essere ben chiaro che l'azione di rinnovamento investe settori sui quali gli interventi autoritativi non possono nè devono avere incidenza. E tuttavia, se è vero che la legge non può tutto risolvere, è anche vero che la legge, perfino attraverso piccole cose, può mettere in moto un generale movimento verso più ambiziosi traguardi. E è con questi limiti, ma anche in questo significato che la presente proposta vuol essere valutata.

Infine è degno di alta considerazione il fatto — già messo innanzi in evidenza sotto un diverso aspetto — che il disegno di legge ora sottoposto all'esame ed al voto dell'Assemblea trovi le sue radici in una pluralità di iniziative dei vari Gruppi e si presenti come proposta unitaria di tutti. Nella disciplina che esso introduce sarebbe radicalmente erroneo leggere un intento punitivo

verso i soggetti che il regime della « pubblicità » coinvolge. La verità è esattamente l'opposta, giacchè si vuole assicurare uno « strumento di trasparenza », attraverso il quale coloro che sono investiti di cariche elettive o di importanti uffici in alcuni enti pubblici o a pubblica partecipazione abbiano la concreta, reale possibilità di domostrare le fonti della propria situazione economica (sulla quale — occorre pur dirlo! — spesso la necessaria rinunzia ad altre attività incide negativamente) e di sollevarsi da ogni generico, immotivato sospetto.

III. - Le considerazioni e le riflessioni esposte nei precedenti paragrafi gettano già sufficiente luce sul complessivo significato della disciplina proposta nel testo in esame. Basterà qui integrarle — e riservando alla sede del dibattito in Assemblea più puntuale illustrazione — con alcune osservazioni, necessariamente limitate alle linee generali:

a) la proposta — lo si è già detto vuole assicurare la « trasparenza » della situazione patrimoniale e dei redditi dei soggetti presi in considerazione. Dopo approfondito dibattito — che ha conosciuto anche diversi, provvisori testi di elaborazione si è ritenuto di non dover prevedere controlli particolari e speciali sulle dichiarazioni che gli interessati dovranno produrre. Tali dichiarazioni, infatti, concernono contenuti la cui conformità al vero è già affidata, in base al vigente ordinamento, alla verifica dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. La duplicazione dei controlli -- con la necessaria costituzione di nuovi organi e di appropriate, speciali procedure — non avrebbe risolto alcun problema, ed altri, talora molto gravi, ne avrebbe creato (basti, ad esempio, pensare agli eventualmente divergenti risultati del controllo speciale e del controllo ordinario). Più in generale, occorreva salvaguardare una fondamentale esigenza: che politici e cittadini siano sottoposti ad un regime eguale per tutti e che i primi, come non debbono godere di ingiustificati privilegi, così non debbono soggiacere ad intollerabili indagini inquisitorie;

**—** 6 **—** 

- b) la trasparenza delle situazioni patrimoniali e dei redditi non sarebbe stata realizzata se all'obbligo del deposito non fossero state accompagnate misure idonee a
  consentire la conoscibilità del contenuto delle dichiarazioni. A ciò provvede, anzitutto,
  l'articolo 8 (il più qualificante dell'intera
  disciplina), il quale introduce il cosiddetto
  « diritto di accesso all'informazione », ne
  conferisce la titolarità a ciascun cittadino
  elettore, demanda ad un atto di natura regolamentare l'articolazione del suo esercizio;
- c) l'obbligo imposto ai soggetti considerati dal disegno di legge concerne una duplice dichiarazione, relativa ai cespiti patrimoniali ed ai redditi (obbligo che, per questo secondo oggetto, viene adempiuto con il deposito di copia del modello imposto per la dichiarazione annuale ai fini fiscali). In larga misura — non sempre — la dichiarazione dei cespiti comprenderà voci che si ritroveranno anche nella dichiarazione dei redditi, ma, ciononostante, è stato ritenuto necessario prevederla per rendere più agevole la « trasparenza » delle situazioni, delle loro variazioni, per assicurare un particolare regime di pubblicità al quale — art. 9 — queste vengono assoggettate;
- d) alcuni dei disegni di legge, sui quali la Commissione ha portato il suo esame, prevedevano l'imposizione degli stessi obblighi per alcune categorie di familiari del soggetto direttamente interessato. Valide ragioni di ordine costituzionale hanno fatto dubitare della legittimità di questo aspetto della proposta disciplina: e, tuttavia, è stato necessario tenere il dovuto conto delle ragioni che l'avevano suggerita. Una soluzione costituzionalmente valida e, nel contempo, sostanzialmente soddisfacente è quella risultante dall'ultimo comma dell'articolo 2: il familiare (coniuge non separato, figli conviventi: la cerchia corrisponde al vero nucleo familiare e non poteva essere allargata senza coinvolgere una catena inarrestabile di familiari) può legittimamente rifiutare la messa a disposizione delle due dichiarazioni: l'interessato deve attestare il rifiuto;
- e) l'elenco dei soggetti ai quali la nuova disciplina si riferisce è compreso nell'artico-

lo 1 e nell'articolo 12. Rientranti nella prima categoria sono i titolari di cariche elettive (parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, consiglieri dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) nonchè i membri del Governo ed i Sottosegretari di Stato che non siano componenti delle Camere; nella seconda categoria rientrano, invece, i titolari delle più rilevanti cariche in enti pubblici, anche economici, in società a partecipazione pubblica, in aziende autonome dello Stato ed in aziende speciali (disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578).

Per quanto riguarda la prima categoria, lo stesso fiorire di analoghe, autonome iniziative ai vari livelli (regionali, provinciali e comunali) ne ha suggerito la definizione e delimitazione, acquistando l'intervento legislativo — e, occorre aggiungere, della legge dello Stato — un particolare valore per evitare lo spontaneismo, fonte di difformità di discipline, e per superare, talora, dubbi e perplessità sulla legittimità costituzionale di iniziative legislative delle regioni.

L'individuazione dei soggetti da includere nella seconda categoria è stato oggetto di un approfondito esame in Commissione. Il risultato al quale si è pervenuti costituisce, in certa misura, il frutto di una valutazione empirica. E, tuttavia, esso è ispirato da una logica che, in futuro, anche sulla base della esperienza concreta potrà essere portata a più ampi e ragionevoli sviluppi. Del resto, ampiamente discrezionale fu la scelta fatta dal Parlamento, a proposito del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, con la legge 24 gennaio 1978, n. 14, nella quale — giova ricordarlo — si ritrova, in nuce, anche l'inizio di una disciplina di trasparenza delle situazioni patrimoniali di alcuni soggetti (art. 8) e l'affermazione di un potere di intervento legislativo dello Stato anche per nomine di fonte regionale. Il relativo principio, sul quale questa affermazione di competenza statale si fonda, viene nella predetta legge definito come principio fondamentale legislativo, laddove nel presente disegno di legge, in considerazione della funzione di cardine che esso assume,

è espressamente qualificato come principio dell'ordinamento, a significare che ad esso devono soggiacere (e ciò vale pure per gli obblighi imposti dall'articolo 1 ai consiglieri regionali) anche le regioni a statuto speciale (anche quelle, fra queste, che godano di competenza primaria).

IV. - Si è già detto che il presente disegno di legge costituisce appena un inizio di un'ampia strategia volta a soddisfare le fondamentali esigenze connesse al complesso tema della moralizzazione. Restringendo il campo al settore degli interventi legislativi (fra i quali va annoverato quello concernente la riforma della materia dei cosiddetti reati ministeriali, ora all'esame della 1ª Commissione), le disposizioni della presente proposta devono essere valutate in un più significativo contesto generale, nel quale si collocano anche le importantissime innovazioni contenute nel testo che la Commissione propone per i disegni di legge — nn. 292-bis, 946, 1093 e 1133-A pur esso sottoposto al concomitante esame dell'Assemblea: in quest'ultimo, infatti, si introduce, fra l'altro e come meglio si vedrà nella sede appropriata, una rigorosissima disciplina che assicurerà la trasparenza delle fonti di finanziamento non solo dei partiti, ma anche dei raggruppamenti che operano all'interno di essi e dei singoli uomini politici.

Va peraltro doverosamente avvertito che nè nell'uno nè nell'altro testo — così come essi sono stati approntati per l'esame della Assemblea — si dà soluzione ad un problema al quale molti, giustamente, attribuiscono grande importanza: il problema della trasparenza delle spese sostenute nel corso delle campagne eletorali dai singoli candidati. La Commissione non ha trascurato questo aspetto, ma ha deliberatamente affidato all'Assemblea la scelta fra emendamenti aggiuntivi ovvero l'espressione di un voto che impegni il Governo a presentare un disegno di legge che, rendendo più rigorosa la disciplina della propaganda elettorale, introduca strumenti adeguati ad assicurare la conoscibilità delle spese ad essa inerenti.

V. - È stato già messo nel dovuto rilievo il grande impegno unitario che tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione, hanno posto nella faticosa elaborazione del presente testo. Il relatore, nel raccomandarne a nome dell'intera Commissione l'approvazione, ritiene di poter e di dover esprimere l'auspicio che la fase deliberativa sia accompagnata dallo stesso spirito di unità che ha accompagnato la difficile fase preparatoria. La fiducia del Paese nelle sue istituzioni rappresentative si accresce non solo in riferimento alle innovazioni che saranno introdotte, ma anche in misura corrispondente alla latitudine dell'impegno e del consenso che le hanno accompagnate.

BONIFACIO, relatore

\_\_ 8 \_\_

#### PARERI DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) su proposta di schema unificato, redatto in sede di Sottocommissione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, per i disegni di legge nn. 467, 709, 781, 783, 798, 904 e 945

(Estensore Carollo)

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione affari costituzionali, per quanto di propria competenza comunica di non aver nulla da osservare.

## b) sul disegno di legge n. 467

(Estensore Carollo)

21 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Peraltro si ritiene opportuno invitare la Commissione di merito ad esplicitare i criteri con i quali dovranno essere compensati i membri della costituenda commissione di revisori ufficiali dei conti, chiarendo altresì, come sembra emergere dalla impostazione del disegno di legge, che gli oneri relativi al funzionamento di detta commissione faranno carico ai bilanci delle Assemblee legislative anche se essa opererà presso il Ministero di grazia e giustizia.

## c) sul disegno di leggge n. 709

(Estensore Carollo)

21 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 12 venga opportunamente riformulato, specificando con la riduzione di quali capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1980 si intende fronteggiare l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento.

(Segue: pareri della 5<sup>a</sup> Commissione permanente)

d) sul disegno di legge n. 781

(Estensore GIACOMETTI)

18 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

e) sul disegno di legge n. 783

(Estensore GIACOMETTI)

18 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

f) sul disegno di legge n. 798

(Estensore Carollo)

21 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

(Segue: pareri della 5<sup>a</sup> Commissione permanente)

## g) sul disegno di legge n. 904

(Estensore Carollo)

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo di copertura venga riformulato nel seguente modo:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni in ragione d'anno, resta a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ». Infatti il riferimento nell'attuale testo della clausola di copertura ai capitoli 1006 e 1007 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è del tutto scorretto sotto il profilo tecnico in considerazione dell'autonomia contabile, costituzionalmente garantita, di cui godono i due rami del Parlamento.

Una volta stabilito che un onere è funzionale a profili inerenti all'attività istituzionale del Parlamento la sua copertura ricade automaticamente nell'ambito della provvista annualmente iscritta in bilancio su richiesta del Parlamento stesso.

h) sul disegno di legge n. 945

(Estensore CAROLLO)

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

#### PARERE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

sui disegni di legge nn. 467, 781, 783, 798, 904 e 945

(Estensore Berlanda)

19 novembre 1980

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo per gli aspetti della materia che rientrano nella sua competenza, dopo ampio dibattito ha espresso parere favorevole ed ha convenuto a maggioranza sulle osservazioni che seguono.

In via preliminare, la Commissione ha ritenuto ammissibile il fare obbligo ai parlamentari di dichiarare le proprie situazioni patrimoniali — anche se nei Paesi vicini all'Italia come assetto politico ciò non si verifica — tenendo conto che in qualche Paese si osserva comunque un obbligo di dichiarazione in materia patrimoniale esteso a tutti i cittadini (cioè in sede tributaria).

Per quanto attiene alle dichiarazioni in materia di redditi, la Commissione non ha valutato favorevolmente le esemplificazioni dei diversi redditi (disegno di legge 783, articolo 2, primo comma; disegno di legge 798, articolo 2), dovendosi evitare di introdurre nuove configurazioni in una materia in cui vi sono già ben consolidati concetti e classificazioni applicati in sede tributaria. Al tempo stesso deve restare fermo - anche se si volesse utilizzare per la dichiarazione in sede parlamentare, materialmente, lo stesso atto che viene trasmesso al fisco, secondo l'indicazione di cui al disegno di legge 945, articolo 1, primo comma - che ogni dichiarazione in sede parlamentare va tenuta ben distinta dalle dichiarazioni in sede tributaria. Fra l'altro, l'indicazione prevalente nei disegni di legge in esame è che ai redditi « tributari » debbano essere aggiunti elementi — di reddito o meno — del tutto diversi, perchè preordinati alle particolari finalità della dichiarazione in sede parlamentare: contributi e finanziamenti per la campagna elettorale, nonchè redditi non sottoposti a imposizione fiscale, eccetera (disegno di legge 781, articoli 1 e 3, primo comma; disegno di legge 467, articolo 2, lettere b) e c); disegno di legge 945, articolo 1, secondo comma).

Ciò sottolinea ancor più il carattere « anomalo », rispetto alla sfera tributaria, di tali dichiarazioni: perciò la Commissione finanze e tesoro — a maggioranza — non ha considerato favorevolmente una trasmissione al fisco delle dichiarazioni acquisite in sede parlamentare.

Sempre riguardo all'utilizzazione che può essere più opportuna per i dati acquisiti, la Commissione ha espresso riserve sulla opportunità di prevedere il diritto dei singoli cittadini ad una conoscenza analitica delle situazioni patrimoniali dei parlamentari, pur nell'intesa che di tali situazioni debba essere data adeguata pubblicità, ad esempio per mezzo di supplementi speciali della *Gazzetta Ufficiale*.

Sul problema della situazione patrimoniale dei congiunti del dichiarante, si è ritenuta sconsigliabile una confusione in unica dichiarazione delle situazioni del dichiarante

e del coniuge, e ancor meno opportuno il fare riferimento ad una situazione patrimoniale « del nucleo familiare ».

Riguardo alla composizione e natura degli organi parlamentari preposti ad acquisire e controllare le dichiarazioni (provvedendo quindi alla loro pubblicità e alla conservazione) la Commissione non si è espressa sui modi di designazione e di nomina dei componenti, nè quindi sulla configurazione politico-parlamentare d tali organi; ad ogni modo la Commissione ha ritenuto di dover sconsigliare l'utilizzazione per tali funzioni di revisori scelti nell'Albo dei revisori ufficiali dei conti (come sembra indicato nel disegno di legge 467, articolo 4) e propende invece per revisori scelti nell'ambito delle magistrature amministrative.

\* \* \*

L'estensore designato del parere, dopo avere come sopra sintetizzato le posizioni espresse dalla Commissione sui problemi sollevati dai disegni di legge e rientranti nelle competenze della Commissione stessa, riferisce, come da mandato ricevuto, che individualmente il senatore Tarabini ha particolarmente insistito sulla esclusione di qualunque comunicazione al fisco dei dati acquisiti in sede parlamentare; il senatore Rastrelli si è espresso contro l'attribuzione di compiti, in ordine alla futura anagra-

fe patrimoniale dei parlamentari, alle Commissioni finanze e tesoro dei due rami del Parlamento, e a favore invece della trasmissione al fisco dei dati acquisiti in sede parlamentare.

\* \* \*

Su un piano politico più generale, che peraltro non è del tutto estraneo alla materia finanziaria globalmente intesa, pertinente alla Commissione, si è manifestata l'opinione - accolta dalla Commissione stessa che un discorso sulla esigenza di chiarezza e trasparenza patrimoniale, se ristretto ai cittadini parlamentari, o comunque ai cittadini eletti, potrebbe colpevolizzare presso l'opinione pubblica gli eletti dal popolo proprio in un momento in cui non sembrano essere loro i cittadini più sospetti o indiziati per immoralità nella sfera patrimoniale e finanziaria. Tale considerazione non deve però essere intesa come di ostacolo per l'ulteriore iter dei disegni di legge in titolo.

\* \* \*

La Commissione ha infine stabilito di chiedere che, ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, del Regolamento, il presente parere venga stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

#### Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
  - 3) ai Consiglieri regionali;
  - 4) ai Consiglieri provinciali:
- 5) ai Consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

#### Art. 2.

Entro tre mesi dalla convalida delle elezioni i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti indicati nel precedente comma devono riguardare anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei red-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

diti del coniuge non separato e dei figli conviventi. In caso di rifiuto opposto da tali soggetti, il dichiarante ne fa attestazione.

#### Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza dei termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 2.

#### Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

#### Art. 5.

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dalla Presidenza della Camera di appartenenza.

## Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nell'articolo 2.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### Art. 7.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

#### Art. 8.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.

#### Art. 9.

Le dichiarazioni previste nell'articolo 3 e nell'articolo 4, concernenti le variazioni patrimoniali vengono pubblicate in apposito bollettino a cura della Presidenza della Camera di appartenenza.

#### Art. 10.

Per i soggetti indicati nell'articolo 1, numero 2), che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

## Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 2 e 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei nn. 3, 4 e 5 dell'articolo 1.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinicali e comunali, su apposito bollettino.

#### Art. 12.

Le diposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

- 1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;
- 2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
- 3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui finanziamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento;
- 4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- 5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

## Art. 13.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5) dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 14.

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sindaco o dal Presidente dell'Amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'Albo comunale o provinciale.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata su apposito bollettino.

Si applica il disposto dell'articolo 8.

#### Art. 15.

Per i soggetti indicati nel n. 1) dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione e per i soggetti indicati
nei nn. 2) e 3) dell'articolo 12, per i quali
la regione concorra, nella percentuale ivi
prevista, al capitale o al finanziamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento
espressi dalla presente legge.

#### Art. 16.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

## DISEGNO DI LEGGE n. 467

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SIGNORI ED ALTRI

#### Ant. 1.

Sono soggetti alle disposizioni della presente legge coloro che assumono una delle seguenti cariche:

- 1) senatore della Repubblica;
- 2) deputato al Parlamento;
- 3) Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 4) consigliere regionale;
- 5) presidente o membro di giunta regionale;
  - 6) consigliere provinciale;
- 7) presidente o membro di giunta provinciale;
- 8) consigliere comunale, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti:
- 9) sindaci e membri di giunte comunali limitatamente ai comuni di cui al n. 8).

#### Art. 2.

Entro trenta giorni dall'assunzione di ciascuna delle cariche di cui all'articolo 1, l'investito è tenuto a presentare una dichiarazione, compilata in conformità del modello approvato nei modi di cui all'articolo 8:

- a) dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri nonchè di ogni altro cespite patrimoniale, posseduti all'atto dell'insediamento nella carica dal dichiarante, dal coniuge non separato e dai conviventi;
- b) dei redditi, anche se non soggetti ad imposizione diretta, percepiti dal dichiarante nell'anno precedente;
- c) delle spese sostenute per la competizione elettorale e delle relative fonti di finanziamento per le cariche precisate ai numeri 1), 2), 4), 6) ed 8) dell'articolo 1.

La dichiarazione deve essere rinnovata entro il 30 luglio di ciascun anno con riferimento agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b).

In caso di cessazione dalla carica, deve essere comunque presentata, nei sessanta giorni successivi, una dichiarazione relativa al periodo intercorso tra il 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'ultima dichiarazione utile ai sensi del comma precedente e la data di cessazione dalla stessa carica.

#### Art. 3.

Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono ricevute e conservate dai Presidenti delle rispettive Camere per i senatori della Repubblica e i deputati al Parlamento, dal Presidente della Camera dei deputati per i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari, dal presidente del consiglio regionale per i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali territoriali compresi nelle Regioni.

#### Art. 4.

Ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 è istituita una apposita commissione di revisori ufficiali dei conti composta di 15 membri.

I componenti della commissione durano in carica due anni.

Entro il 15 gennaio di ogni biennio il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato, in riunione congiunta delle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere, procede, previo sorteggio tra tutti gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, alla nomina dei componenti della commissione.

La commissione, riunita nei quindici giorni successivi, elegge nel suo seno il presidente.

La commissione ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

## Art. 5.

I Presidenti delle Assemblee ai quali i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti

a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 2 devono, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni medesime, dare comunicazione alla commissione prevista nell'articolo 4 delle dichiarazioni pervenute e fare denuncia alla commissione stessa di eventuali inadempienze; riferiscono altresì delle inadempienze in seduta pubblica delle rispettive Assemblee.

#### Art. 6.

La commissione, in relazione alle denunce di inadempienza pervenutele, dispone immediatamente la pubblicazione obbligatoria dei nomi dei trasgressori, con l'indicazione delle rispettive cariche, su due organi di stampa di cui uno a diffusione nazionale e l'altro pubblicato nella circoscrizione elettorale del trasgressore.

Le spese sono a carico del trasgressore e sono liquidate dal presidente della commissione con decreto esecutivo.

#### Art. 7.

La commissione procede annualmente alla verifica di 50 posizioni dei soggetti indicati nell'articolo 1 individuati, mediante sorteggio da eseguirsi in seduta pubblica entro il 15 marzo di ciascun anno, tra quelli che risultano avere adempiuto all'obbligo della dichiarazione nell'anno precedente e non risultino cessati da tutte le cariche di cui all'articolo 1 da più di un anno. Per i Ministri e Sottosegretari di Stato, per i presidenti e i membri delle giunte regionali e provinciali e per i sindaci e i membri delle giunte comunali la verifica deve essere comunque eseguita entro sei mesi dalla cessazione dalle suddette cariche.

Al fine della verifica prevista dai precedenti commi la commissione acquisisce tutte le dichiarazioni presentate in dipendenza delle cariche di cui all'articolo 1 ricoperte dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione ha tutti i poteri di indagine attribuiti agli organi dell'amministrazione finanziaria e si avvale per lo svolgimento della sua attività di uffici della medesima amministrazione.

I risultati delle verifiche sono trasmessi dalla commissione ai Presidenti delle Assemblee che hanno ricevuto le dichiarazioni, i quali nei trenta giorni successivi sono tenuti a darne integrale comunicazione alle rispettive Assemblee in seduta pubblica.

#### Art. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è approvato con decreto presidenziale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, il modello delle dichiarazioni di cui all'articolo 2.

Per i soggetti considerati nell'articolo 1 in carica all'entrata in vigore della presente legge l'obbligo di cui all'articolo 2 deve essere adempiuto entro tre mesi dal termine di cui al comma precedente.

## DISEGNO DI LEGGE n. 709

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROLLALANZA ED ALTRI

#### Art. 1.

Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa e professionale, conseguiti successivamente al 1º gennaio 1948 da chi sia stato dopo tale data:

- a) ministro o sottosegretario di Stato;
- b) senatore o deputato della Repubblica;
  - c) deputato o consigliere regionale;
- d) sindaco della città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale:
- e) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia o nelle amministrazioni provinciali;
- f) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali, parastatali ed enti pubblici economici e, in genere, chiunque tali profitti abbia conseguito valendosi di cariche politico-amministrative rivestite.

## Art. 2.

Si presumono altresì profitti politici illegittimi, e come tali avocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati per la loro misura da normali attività, conseguiti:

- a) dagli ascendenti, dai discendenti in primo grado e dal coniuge delle persone indicate nell'articolo precedente:
- b) dalle persone private e giuridiche che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con talune delle persone indicate nell'articolo precedente o di quelle indicate nella lettera a) del presente articolo.

## Art. 3.

Le persone, nei confronti delle quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi, possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura di normale attività.

Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare, alla data dell'accertamento, rapportata alla situazione che le persone stesse avevano alla data del 1º gennaio 1948, della natura e dimensioni dell'impresa o società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.

#### Art. 4.

Ai fini della presente legge, a carico delle persone comprese nell'articolo 1, lettere a), b), c), si procede di ufficio.

Le persone sottoposte ad accertamento vengono invitate a depositare presso la sezione specializzata del tribunale dove hanno residenza, di cui all'articolo 9, entro il termine di tre mesi, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, comprendente:

- a) i beni posseduti alla data del 1º gennaio 1948 e quelli posseduti alla data dell'assunzione di cariche politiche o amministrative;
- b) i beni che, nel corso del periodo successivo all'assunzione di cariche politiche o amministrative, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di detti beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi a titolo sia gratuito sia oneroso.

## Art. 5.

Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano le persone indicate nell'articolo 1, lettera d), e nell'articolo 2, lettere a) e b), si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini inviata al presidente della sezione specia-

lizzata per i profitti politici illegittimi del tribunale competente a decidere.

La sezione specializzata del tribunale, di cui all'articolo 9, procede all'accertamento in base alle indicazioni ricevute e ad informazioni degli organi finanziari ed invita le persone tenute all'accertamento a dichiarare la consistenza dei loro patrimoni secondo quanto disposto dall'articolo 4, lettere a) e b), concedendo loro il termine di tre mesi per ottemperarvi.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria, che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato, e della persona sottoposta all'accertamento, che può farsi rappresentare da un procuratore legale o avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore e all'Amministrazione finanziaria.

#### Art. 6.

Salva l'azione penale ove gli incrementi siano conseguenza di azioni delittuose, chi omette di presentare ovvero indica falsamente la consistenza o provenienza dei beni incorre in una penalità pari ad un sesto dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

#### Art. 7.

Il credito dello Stato per profitti politici ha privilegio generale su tutti i beni mobili e immobili del debitore con collocazione dopo i crediti rispettivamente indicati negli articoli 2778 del codice civile per i mobili e 2780 per gli immobili.

Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Quando tale determinazione non risulta dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti viene fissato dall'ufficio tecnico erariale.

Riuscito infruttuoso l'esperimento di asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

#### Art. 8.

Quando vi è motivo per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici, il presidente del tribunale competente a decidere può disporre sequestro conservativo.

Il sequestro non richiede seguito di convalida ed ha efficacia fino a quando non è dichiarato nullo l'accertamento o sono stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

#### Art. 9.

La competenza per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi è attribuita a sezioni specializzate del tribunale e delle corti di appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario nonchè dagli esperti nominati a sensi della presente legge.

Il collegio giudicante è formato dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonchè da due esperti.

## Art. 10.

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte d'appello. Essi sono prescelti tra i funzionari dipendenti dai Ministeri finanziari, di grado non inferiore al sesto.

A tale effetto è istituito presso ogni corte di appello un albo speciale, ripartito su elenchi provinciali contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.

Gli esperti debbono avere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 35;
- c) condotta incensurata.

Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio tra gli iscritti, due esperti effettivi e due supplenti.

## Art. 11.

Gli esperti durano in carica due anni; essi possono essere riconfermati. Quando nel corso del biennio taluno degli esperti viene per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione. Il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

#### Art. 12.

Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire 15.000. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

#### Art. 13.

La trattazione della causa dinanzi alle sezioni specializzate si svolge secondo quanto disposto nell'articolo 5 e secondo le norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

#### Art. 14.

Contro la decisione della sezione specializzata per i profitti politici illegittimi del tribunale, su ricorso del debitore o della Amministrazione finanziaria, giudica la sezione specializzata istituita presso la corte d'appello.

## Art. 15.

La decisione della sezione specializzata di corte di appello è impugnabile per violazione di legge dinanzi alla corte di cassazione.

#### Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE n. 781

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARTOLOMEI
ED ALTRI

#### Art. 1.

Entro tre mesi dalla convalida delle elezioni i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza della rispettiva Camera una dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale ed i contributi o finanziamenti da chiunque erogati.

#### Art. 2.

Nello stesso termine i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale con riferimento ai beni immobili, ai beni mobili iscritti nei pubblici registri ed agli investimenti di danaro.

La dichiarazione deve riguardare anche la situazione patrimonale del coniuge non separato, dei figli e dei familiari conviventi. Ove tali soggetti abbiano rifiutato di dare le necessarie informazioni, il dichiarante ne fa attestazione.

## Art. 3.

Entro il 31 luglio di ciascun anno i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali eventualmente intervenute ed i contributi, i finanziamenti ed i redditi, anche non sottoposti ad imposizione fiscale, percepiti nell'anno precedente.

Tale dichiarazione deve comunque essere presentata entro quattro mesi dalla cessazione dalla carica e, in caso di morte, nello stesso termine dagli eredi dell'obbligato.

Per la prima applicazione della presente legge la dichiarazione di cui all'articolo 2 deve essere depositata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Uffici di presidenza delle Camere approvano i modelli delle dichiarazioni previste negli articoli 1, 2 e 3.

## Art. 5.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti negli articoli 1, 2 e 3 il Presidente della Camera al quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

L'inosservanza della diffida comporta la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dall'Assemblea.

#### Art. 6.

Nei successivi tre mesi dalla scadenza dei termini indicati negli articoli 1, 2 e 3 le risultanze delle dichiarazioni vengono pubblicate su un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 7.

All'inizio di ogni legislatura, e per la prima applicazione entro due mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera nomina una commissione di revisori, scelti nell'ambito delle magistrature amministrative, della quale si avvale ai fini del controllo sulle dichiarazioni previste dalla presente legge.

Entro i tre mesi successivi alla scadenza dei termini previsti negli articoli 1, 2 e 3 la commissione dei revisori, previo sorteggio di venticinque nominativi effettuato dall'Ufficio di presidenza della Camera, procede alla verifica delle relative dichiarazioni.

La commissione ha gli stessi poteri della amministrazione finanziaria dello Stato.

L'esito della verifica viene comunicato all'Ufficio di presidenza, il quale ne informa l'Assemblea.

#### Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5, primo comma, si applicano anche ai membri del Governo che non siano componenti di una delle due Camere. Competente per tutte le attività previste dalla presente legge è l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica.

#### Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 si applicano anche ai membri dei Consigli regionali.

Il modello della dichiarazione, previsto nell'articolo 4, è approvato dal Presidente del Consiglio regionale, al quale spetta il potere di diffida previsto dall'articolo 5.

La commissione dei revisori, prevista dall'articolo 7, viene nominata dal Consiglio regionale, a maggioranza di voti, nell'ambito delle magistrature amministrative.

La pubblicazione prevista dall'articolo 6 viene disposta sul bollettino previsto dagli

statuti regionali per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.

#### Art. 10.

Le Commissioni di revisori previste dagli articoli 7 e 9 svolgono la propria attività sulla base di norme regolamentari adottate, rispettivamente, dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera e dagli Uffici di presidenza dei Consigli regionali.

#### Art. 11.

L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applica anche quando i finanziamenti o i contributi per finalità politiche siano stati direttamente o indirettamente erogati a soggetti investiti di cariche elettive politiche.

#### Art. 12.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Camere. Le Regioni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

#### DISEGNO DI LEGGE n. 783

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI E FASSINO

#### Art. 1.

Presso il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i consigli regionali, provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia è istituita una Commissione speciale con il compito di provvedere all'impianto ed all'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale relativa ai componenti degli organi medesimi.

Il Presidente di ciascun organo ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione sulla base delle designazioni dei Gruppi politici rispettando il criterio della rappresentatività e della proporzionalità.

#### Art. 2.

Ogni senatore, deputato, consigliere regionale, provinciale e comunale di comuni capoluoghi di provincia, entro 60 giorni dalla sua elezione, è tenuto a presentare alla rispettiva Commissione una dichiarazione nella quale devono essere rigorosamente indicati: lo stato patrimoniale completo, personale e della famiglia, quale risulta dalla certificazione anagrafica; i redditi derivanti da terreni e fabbricati anche del coniuge; i proventi per l'attività di amministratore, dirigente, revisore, sindaco di società con-

trollate o non controllate dallo Stato, nonchè per attività professionali, industriali, commerciali, artistiche e di qualsiasi altro genere.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere aggiornata annualmente, ove si verifichino variazioni reddituarie o patrimoniali; essa deve comunque essere ripresentata dagli interessati 60 giorni prima della data di scadenza del mandato o entro 30 giorni dalla data di scioglimento anticipato dell'organo di appartenenza, con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituaria riferita alle predette date.

#### Art. 3.

La Commissione speciale di cui all'articolo precedente può accertare in qualsiasi momento la veridicità di fatti e notizie relative allo stato patrimoniale ed ai redditi come sopra denunziati. A tale scopo potrà avvalersi di una sottocommissione.

Le eventuali decisioni adottate dalla predetta Commissione speciale sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ogni cittadino può prendere liberamente visione delle dichiarazioni contenute presso ciascuna anagrafe patrimoniale.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuno degli organi indicati nel primo comma del precedente articolo 1 si darà un proprio regolamento.

Nella prima applicazione della presente legge la dichiarazione di cui al precedente articolo 2 dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

## DISEGNO DI LEGGE n. 798

d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri

#### Art. 1.

I bilanci annuali dei partiti politici, comunque beneficiari di pubblici finanziamenti, sono soggetti al controllo della Corte dei conti e sottoposti alla normativa vigente delle gestioni fuori bilancio, di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041. Restano in vigore le altre disposizioni in relazione agli obblighi dei partiti sull'approvazione e pubblicizzazione dei bilanci relativi.

#### Art. 2.

È istituita presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati una anagrafe patrimoniale e tributaria dei parlamentari.

Detta anagrafe dovrà rigorosamente indicare tutti i redditi e patrimoni provenienti da terreni e fabbricati, anche del coniuge; proventi di amministratori, dirigenti, revisori, sindaci di società controllate dallo Stato o no; da industrie, commerci, attività industriali e artistiche.

#### Art. 3.

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale e tributaria sarà affidata alle Commissioni finanze e tesoro dei due rami del Parlamento che potranno, in tal caso, avvalersi di una Sottocommissione all'uopo incaricata. Le risultanze in possesso delle Commissioni sono annualmente comunicate agli uffici distrettuali delle imposte, competenti per territorio in base alla residenza anagrafica dei singoli parlamentari.

#### Art. 4.

Per l'impianto dell'anagrafe, di cui al precedente articolo 3, il parlamentare è tenuto a presentare, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, una scheda appositamente preparata dalla Commissione finanze e tesoro, in cui risultino i dati indicati nell'articolo 2.

Inoltre gli stessi parlamentari sono tenuti ad aggiornare la predetta scheda entro quindici giorni da ogni variazione reddituale o patrimoniale.

#### Art. 5.

I nomi dei parlamentari che non aderiranno, adempiendo alla prescrizione di cui all'articolo 4, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con comunicazione delle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato.

## Art. 6.

Ogni cittadino può prendere visione della posizione patrimonale e tributaria di ogni parlamentare, facendone espressa richiesta alla Segreteria generale della Camera dei deputati o del Senato, allegando alla domanda, legalizzata dal sindaco del comune dove il richiedente dimora, la fede di nascita ed il certificato di cittadinanza.

## DISEGNO DI LEGGE n. 904

d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia

#### Art. 1.

(Dichiarazione patrimoniale dei parlamentari)

I deputati e i senatori della Repubblica, nel periodo compreso tra il 1º e il 30 maggio di ogni anno, sono tenuti a presentare al Presidente della Camera cui appartengono una dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale sia esposta la situazione patrimoniale complessiva propria e dei congiunti fino al secondo grado, nel caso sussistano interessi comuni, relativa all'anno solare precedente a quello in cui è resa la dichiarazione stessa.

Tale dichiarazione deve indicare specificamente:

- 1) un dettaglio degli investimenti mobiliari (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio, di godimento; quote; obbligazioni; obbligazioni convertibili in azioni; quote di fondi di investimento sia italiani che esteri);
- 2) un dettaglio degli investimenti immobiliari, ivi inclusi gli investimenti in diritti industriali, attuati nel periodo indicato, in Italia e all'estero;
- 3) un dettaglio delle operazioni comunque relative ai beni di cui ai numeri precedenti, quali: vendita, riporto, pegno e usufrutto di azioni, nonchè contratti di *leasing* o a termine, aventi ad oggetto tali beni;
- 4) un dettaglio degli acquisti di beni immobili di valore superiore ai cinque milioni di lire;
- 5) un dettaglio dei contratti di locazione di immobili, stipulati in qualità di locatario, e di *leasing*, nonchè l'elenco di quei beni, mobili e immobili, di valore superiore ai cinque milioni di lire di cui si ha la materiale disponibilità;
- 6) un dettaglio dei contratti relativi a cessioni, a qualsiasi titolo, di beni in favore

di terzi, quali: donazioni, debiti, contratti con terzi, remissioni di debiti; nonchè di ogni passività bancaria.

Unitamente a tale dichiarazione i deputati e senatori devono produrre:

- a) copia degli statuti delle società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni non quotate in borsa, delle quali si possiedono azioni; nonchè copia dei verbali di assemblea recanti l'approvazione di bilanci e rendiconti; copia degli atti costitutivi di società di qualsiasi tipo (semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di armamento, di associazione fra artisti e professionisti); nonchè copia dei contratti costitutivi di imprese familiari, con relative convenzioni sul riparto degli utili, a cui si partecipa; copia dei contratti di associazione stipulati nel periodo considerato;
- b) copia della dichiarazione dei redditi o del certificato di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi al medesimo periodo.

## Art. 2.

(Istituzione del Comitato tecnico per la anagrafe patrimoniale dei deputati e dei senatori della Repubblica)

I Presidenti delle Camere entro il 30 giugno trasmettono le dichiarazioni e la relativa documentazione ricevute ai sensi del precedente articolo al Comitato tecnico per l'anagrafe patrimoniale dei deputati e dei senatori della Repubblica.

Tale Comitato è composto da 20 esperti in materia finanziaria, tributaria e commerciale, nominati separatamente dieci dal Presidente della Camera e dieci dal Presidente del Senato, sentite le relative conferenze dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

I componenti del Comitato di cui ai precedenti commi sono scelti tra: i magistrati ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo nelle materie indicate nel precedente comma, i funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finan-

**— 28 —** 

ze, i funzionari delle società di revisione contabile sottoposte al controllo della CONSOB ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e dei decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, nn. 136 e 137.

I componenti del Comitato devono godere dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), g) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636.

I componenti del Comitato, se appartengono ad alcune delle amministrazioni dello Stato, vengono collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico; se esercitano attività professionale o se sono dipendenti delle società di revisione sono tenuti a sospendere tale attività per tutta la durata dell'incarico. dandone comunicazione ai rispettivi ordini professionali.

I componenti del Comitato godono dello stesso trattamento economico riservato ai deputati.

#### Art. 3.

(Funzioni e poteri del Comitato di cui al precedente articolo)

Il Comitato entro il 30 settembre cura l'immediata pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e compila l'elenco dei deputati e dei senatori che non hanno proceduto a depositarla.

Entro lo stesso termine il Comitato provvede al sorteggio di 65 deputati e 35 senatori da sottoporre a indagini ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il Comitato provvede altresì, d'ufficio, all'accertamento della situazione patrimoniale dei deputati e dei senatori che non hanno presentato la dichiarazione di cui alla presente legge.

Per lo svolgimento delle sue funzioni al Comitato sono attribuiti gli stessi poteri dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per l'effettuazione delle necessarie indagini il Comitato può direttamente avvalersi della Guardia di finanza, secondo le intese a tal fine intercorse tra i Presidenti delle Camere e il Comando di tale Corpo.

Il Comitato può utilizzare per l'accertamento in rettifica delle dichiarazioni di cui alla presente legge o per l'accertamento di ufficio qualsiasi dato o notizia di cui venga comunque a conoscenza.

#### Art. 4.

(Pubblicazione e diffusione della relazione finale)

Entro un anno dal giorno del sorteggio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, il Comitato trasmette ai Presidenti delle Camere una relazione sui risultati delle indagini compiute.

I Presidenti delle Camere ne cureranno la stampa e la diffusione.

Tale relazione verrà anche inoltrata ai competenti uffici distrettuali delle imposte che potranno avvalersene ai sensi di legge.

#### Art. 5.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire centotrenta milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1980, a carico dei capitoli 1006 e 1007 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### DISEGNO DI LEGGE n. 945

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MODICA ED ALTRI

#### Art. 1.

I membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla loro elezione, presso la commissione di cui al successivo articolo 2, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del certificato di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale complessiva propria, del coniuge non separato, dei figli e dei familiari conviventi. Ove tali ultimi soggetti abbiano rifiutato di dare le necessarie informazioni, il dichiarante ne fa attestazione.

La dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale deve indicare specificamente e in dettaglio le proprietà mobiliari ed immobiliari, i contratti di acquisto, di locazione e di *leasing* relativi a beni mobili ed immobili di valore superiore a lire cinque milioni, i contratti relativi a cessioni a qualsiasi titolo di beni in favore di terzi, i contratti di società e di associazione, effettuati o stipulati entro l'anno precedente alla data in cui è resa la dichiarazione stessa.

La comunicazione prevista dall'articolo 8, n. 2), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, deve contenere le indicazioni di cui al comma precedente.

#### Art. 2.

Presso il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i Consigli regionali, provinciali e comunali nei comuni capoluogo di provincia e in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, è istituita una commissione speciale con il compito di provvedere alla tenuta delle dichiarazioni di cui al precedente articolo e di accertarne la veridicità.

Il Presidente di ciascuna Assemblea determina la composizione della commissione e procede alla sua formazione sulla base delle designazioni dei Gruppi politici rispettando il criterio della rappresentatività e della proporzionalità.

#### Art. 3.

Le commissioni di cui all'articolo precedente possono accertare in qualsiasi momento la veridicità dei fatti e dei dati contenuti nelle dichiarazioni.

Le decisioni adottate dalle commissioni, nonchè l'elenco di coloro che abbiano omesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 1, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura delle commissioni medesime.

Ogni cittadino può prendere liberamente visione delle dichiarazioni depositate presso la commissione.